

## DECRETO-LEGGE N. 45 DEL 2021: MISURE PER TRASPORTO MARITTIMO E “GRANDI NAVI” NELLA LAGUNA DI VENEZIA

*Il Consiglio dei Ministri, del 31 marzo 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro della cultura Dario Franceschini, ha approvato un decreto-legge che contiene **disposizioni urgenti in materia di trasporti** e per la **disciplina del traffico crocieristico nella laguna di Venezia**.*

*Per contemperare le esigenze di **tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale di Venezia** e quelle legate allo **svolgimento dell'attività crocieristica e al traffico merci**, il provvedimento prevede l'indizione, da parte dell'Autorità portuale del Mare Adriatico settentrionale, di **un concorso di idee**, volto a raccogliere **proposte e progetti di fattibilità** tecnica ed economica per la **realizzazione di punti di attracco utilizzabili dalle navi** adibite al **trasporto di passeggeri superiori a 40mila tonnellate** e dalle **navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici**.*

*Il disegno di legge, inoltre, prevede misure atte a garantire la **mobilità delle persone e la circolazione delle merci** su tutto il territorio nazionale, attraverso la proroga dei **collegamenti marittimi con Sardegna, Sicilia e Isole Tremiti** svolti in regime di servizio pubblico, per il tempo necessario a consentire la fine delle procedure di gara e, in ogni caso, **fino al 31 maggio 2021**.*

*Infine, il decreto proroga di 3 mesi (dal 31 marzo al **30 giugno 2021**) l'entrata a regime del **documento unico per la circolazione dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA)**. Lo slittamento, sul quale ha pesato anche il protrarsi delle **misure di contenimento** adottate **per contrastare l'epidemia da Covid-19**, consente di **perfezionare le procedure telematiche** relative ai veicoli adibiti al trasporto delle merci e agli autobus, sottoposti a particolari normative di settore, e di **completare la fase di rodaggio** di tutte le **procedure**.*

*Nel dichiarare il voto favorevole del Partito Democratico, Nicola Pellicani ha sottolineato: “Tali e tante sono le questioni comprese nel ‘dossier Venezia’ che non possono evidentemente essere affrontate per decreto, per cui è il momento di approfondire e di riportare la questione all'attenzione del Parlamento. Sono*

*passati quasi cinquant'anni dalla prima legge speciale del 1973 che, a tutt'oggi, resta lo strumento principale attraverso il quale affrontare i problemi della città. Mezzo secolo dopo dovremmo **recuperare quello spirito di collaborazione tra le forze politiche ... Perché Venezia non rappresenta un problema, bensì una grande opportunità per l'intero Paese. Questo decreto consente di affrontare il tema delle “grandi navi” nel segno della sostenibilità ambientale e dell'innovazione.***

*Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (già approvato dal Senato)” ([AC 3072](#)) [relatore Davide Gariglio](#) (PD), e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

## **TRASPORTO MARITTIMO IN REGIME DI SERVIZIO PUBBLICO CON LE ISOLE MAGGIORI E MINORI**

L'**articolo 1**, modificato presso il Senato, prevede che **continuino ad applicarsi, non oltre la data del 31 maggio 2021, le disposizioni della convenzione<sup>1</sup>** stipulata con **CIN** (Compagnia Italiana di Navigazione) S.p.a per il trasporto marittimo con la **Sardegna, la Sicilia e le Isole Tremiti**, in modo da consentire la conclusione delle **procedure già bandite** per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio ed evitare che si verificino interruzioni nell'erogazione dei servizi di continuità marittima<sup>2</sup>.

La convenzione riguarda l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di **servizio pubblico** con le isole maggiori e minori di interesse nazionale, cioè i servizi svolti **tra le regioni insulari e il territorio extraregionale<sup>3</sup>**, mentre sono **esclusi** i servizi di esclusivo interesse regionale, cioè i **collegamenti interni alle regioni** e tra queste **e le loro isole minori**, che sono disciplinati da contratti sottoscritti dalle Regioni.

Le **tratte passeggeri a/r disciplinate dalla convenzione** sono le seguenti:

- a) Genova - Porto Torres; Genova - Olbia- Arbatax; Napoli - Cagliari; Palermo - Cagliari; Civitavecchia - Cagliari - Arbatax; Civitavecchia - Olbia;
- b) Napoli - Palermo;

---

<sup>1</sup> La disposizione si riferisce alla [Convenzione](#) (n. 54/2012) **stipulata** il 18 luglio 2012 con **CIN S.p.a (Compagnia Italiana di Navigazione)**, della durata di otto anni, che riguarda **10 tratte marittime, 8 passeggeri e due merci**, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,.

<sup>2</sup> in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992.

<sup>3</sup> Si tratta in particolare dei collegamenti con la **Sicilia, la Sardegna e le isole Tremiti**.

c) Termoli – Tremiti.

Le **tratte merci** sono: Livorno - Cagliari e Ravenna - Catania.

L'efficacia della convenzione può essere **prorogata per ulteriori 30 giorni**, in caso di mancata conclusione delle procedure entro il 31 maggio 2021 e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, **con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze**,

Agli oneri derivanti si provvede **con le risorse disponibili** attualmente previste per il finanziamento di tali servizi<sup>4</sup>

## DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETÀ

L'**articolo 2**, modificato dal Senato, **proroga** dal 31 marzo 2021 **al 30 settembre 2021 il termine** entro il quale deve essere completato il **passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli**, dei motoveicoli e dei rimorchi<sup>5</sup>. L'operatività del documento unico, originariamente prevista per il 1° luglio 2018, è stata più volte prorogata<sup>6</sup>.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione motiva l'**esigenza del nuovo differimento** alla luce del fatto che, in considerazione del protrarsi delle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il perfezionamento delle **procedure telematiche** relative ai soli veicoli adibiti al trasporto merci e persone ha subito **rallentamenti**, considerato, tra l'altro, che tali veicoli hanno **normative di settore molto complesse in materia di immatricolazione**. Inoltre, occorre **migliorare ulteriormente gli strumenti di monitoraggio** del funzionamento operativo delle **nuove procedure digitali** al fine di apportare, con maggiore tempestività, i conseguenti correttivi e implementare le funzionalità degli applicativi nonché assicurare l'ottimizzazione delle procedure.

## TRAFFICO CROCIERISTICO E TRASPORTO MERCI NELLA LAGUNA DI VENEZIA

L'**articolo 3**, modificato presso il Senato, prevede che l'**Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro 60 giorni** dall'entrata in vigore della disposizione in esame, proceda all'esperimento di un **concorso di idee** articolato in due fasi, avente ad oggetto l'elaborazione di **proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica** relativi alla realizzazione e gestione di **punti di attracco fuori dalle acque**

---

<sup>4</sup> Vedi l'articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009 e nelle successive disposizioni di rideterminazione degli stessi fondi.

<sup>5</sup> Previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 98 del 2017, recante *“Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*.

<sup>6</sup> Dal 30 ottobre 2020 al 31 marzo 2021, il termine era stato prorogato dall'art. 49, comma 5-novies, del decreto-legge n. 76 del 2020 (recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito dalla legge n. 120 del 2020).

**protette della laguna di Venezia** utilizzabili dalle **navi adibite al trasporto passeggeri** di stazza lorda **superiore a 40.000 tonnellate** e dalle **navi portacontenitori** adibite a **trasporti transoceanici**, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti. A tale scopo è autorizzata, nell'anno 2021, la spesa di **2,2 milioni di euro**<sup>7</sup>.

## **ENTRATA IN VIGORE**

**L'articolo 4** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, il giorno stesso della sua pubblicazione ossia il **1° aprile 2021**.

---

<sup>7</sup> Mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "*Fondi di riserva e speciali*", della missione "*Fondi da ripartire*" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.